

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 76-30528/2016

**OGGETTO: Progetto:** *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l’attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto”*

**Comune:** *Chieri*

**Proponente:** Rattalino Scavi s.r.l.

**Procedura:** *Fase di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 05/08/2016 la Società Rattalino Scavi s.r.l. - con sede legale in Chieri (TO) in Via San Domenico Savio n. 40 e Partita IVA 08131730015 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l’attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 25/08/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

- in data 06/10/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Chieri in via San Domenico Savio n. 40 (strada provinciale 120 che unisce il comune di Riva presso Chieri con la frazione di Pessione di Chieri); l'area è delimitata dai Rii Asinara e Santena che lambiscono l'area sui lati est, ovest e sud;
- sono state realizzate opere di minimizzazione del rischio idraulico consistenti nell'arginatura della sponda sinistra del Rio Asinara; allo stato attuale non è stato effettuato alcun intervento verso il Rio Santena;
- nel sito l'azienda è attiva nel commercio di sabbia e ghiaia, movimento terra, demolizioni e costruzioni oltre all'attività di gestione rifiuti non pericolosi;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 68/2015 (titolo ricompreso in Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 258-38770 del 24/11/2015 ) in quinta classe (movimentazione superiore o uguale a 3.000 t/anno e inferiore a 6.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alla seguente tipologia del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
  - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	5.500	5.500	R5

- le attività di recupero R5 sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura e di un impianto mobile di vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria;

*Stato di progetto*

- il proponente intende integrare le tipologie dei rifiuti attualmente trattati, passando da una gestione in procedura semplificata ex art. 216 ad una procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs 152/2006; l'offerta di trattamento e recupero rifiuti sarà ampliata, rispetto all'attuale trattamento di macerie, anche al fresato d'asfalto, alle terre e rocce da scavo e al pietrisco da

- massicciata ferroviaria purché privo di amianto;
- la metodologia di trattamento rimarrà essenzialmente invariata, consistendo le operazioni di recupero nella messa in riserva del rifiuto in cumuli, distinti per tipologia merceologica, vagliatura del materiale, eliminazione delle sostanze estranee, frantumazione e macinazione al fine di ottenere, mediante adeguamento volumetrico a granulometria variabile, materiali con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo;
- oltre a tali trattamenti sarà possibile recuperare le terre e rocce da scavo che già presentano di per sé caratteristiche idonee al loro riutilizzo, direttamente senza trattamenti fisici, accertando la loro idoneità ambientale mediante verifica analitica;
- anche il pietrisco per massicciate ferroviarie non contenente amianto potrà essere riutilizzato direttamente senza trattamenti fisici, accertandone l'idoneità ambientale mediante verifica analitica; esso comunque non potrà essere oggetto di frantumazione ma esclusivamente di vagliatura;
- le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

Tipologie	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità ritirata annualmente espressa in t
MACERIE	R5	3.000	40.000
SCARTI DA CAVA E LAVORAZIONE DELLA PIETRA	R5	100	1.500
CONGLOMERATO BITUMINOSO	R5	500	15.000
TERRE	R5	3.000	80.000
PIETRISCO	R5	500	10.000
<b>Totali</b>		<b>7.100</b>	<b>146.500</b>

- le superfici oggetto di attività di gestione dei rifiuti saranno aumentate fino ad una superficie pari a circa 11.260 mq con conseguente implementazione del sistema di raccolta e trattamento della acque di prima pioggia;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 118924 del 12/10/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche,

Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;

- nota prot. n. 114567 del 03/10/2016 del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 117393 del 10/10/2016 del Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 41586 del 06/10/2016 della Città di Chieri;

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- lo stabilimento sarà autorizzato in procedura ordinaria ex. art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

**Pianificazione Comunale**

- il Comune di Chieri nel parere trasmesso ha evidenziato quanto segue:
  - *con la Variante Parziale n. 31, approvata con D.C.C. n. 54 del 14.07.2016, è stata riconosciuta l’attività di deposito di inerti e di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni e scavi nel sito attuale conferendo la compatibilità urbanistica all’intero ambito;*
  - *la variante è stata sottoposta al procedimento di Verifica di V.A.S. conclusosi con provvedimento di esclusione dalle successive fasi di valutazione da parte dell’Organo Tecnico comunale. In tale occasione sono stati individuati i potenziali impatti ambientali derivanti dall’attività prescrivendo misure mitigative e compensative riprese compiutamente all’interno delle specifiche Norme di Attuazione del P.R.G.C;*
  - *verificato che il progetto in oggetto di fatto non modifica le previsioni di cui alla variante sopra richiamata e che i potenziali impatti ambientali sono già stati valutati si ritiene che il procedimento di Verifica di V.I.A. possa concludersi con il non assoggettamento a V.I.A.*
- il Comune nel parere trasmesso ha inoltre evidenziato che *“al fine del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., considerato che il progetto, ai sensi dei commi da 1 a 6, dovrebbe rappresentare la soluzione definitiva dell’impianto al fine di addivenire ad un’approvazione che sostituisca “ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali”, si rileva quanto segue:*
  - *Conformità urbanistica: sebbene vi sia corrispondenza tra l’attività prevista e le previsioni per l’area di piano Ds3 non risulta ad oggi ancora soddisfatto quanto prescritto dalle norme come modalità di attuazione e garanzie di sostenibilità ambientale, da attuarsi in occasione di nuovi interventi sul lotto. Il progetto dovrà quindi essere integrato e rivisto in coerenza a tutti gli aspetti trattati, con particolare riferimento a:*
    - *Minimizzazione del rischio idrogeologico e compensazioni ambientali con relativo progetto edilizio integrato;*
    - *Analisi dei flussi veicolari in entrata ed in uscita dall’area in relazione al livello di servizio della S.P. 120 al fine di definire sia gli accessi sia la segnaletica stradale;*
    - *Valutazione dell’impatto acustico con eventuali interventi di mitigazione;*
    - *Inserimento paesaggistico con mitigazione visiva;*

- *Recupero idrico per irrigazione;*
- *Aspetti Edilizi: il progetto dovrà rappresentare l'intero ambito interessato dall'attività con le previsioni di eventuali demolizioni e/o costruzioni che necessiteranno di apposito titolo edilizio; Sarà inoltre necessario risalire alla data di esecuzione dell'arginatura esistente posta sul lato sud-ovest del lotto con relativi titoli abilitativi (verificare se connesso con gli ammodernamenti del tratto della S.P.120 come opere idrauliche considerato che erano stati rivisti i due ponti)";*
- in sede di conferenza dei servizi è stato evidenziato che con l'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verranno autorizzate esclusivamente le attività di gestione rifiuti ed, eventualmente, la costruzione delle opere previste per l'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche;
- rimangono in capo al Comune di Chieri le procedure autorizzative di carattere edilizio per la realizzazione di quanto prescritto dalle norme di attuazione del piano regolatore come modalità di attuazione e garanzie di sostenibilità ambientale così come riportate nel parere del Comune di Chieri del 06/10/2016 e delle quali si dovrà dare evidenza in sede istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica;

## **Vincoli**

### ***Vincolo paesaggistico***

- l'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (lettera "c") del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in quanto ricadente nella fascia dei 150 m dalle sponde dei Rii Asinara e Santena;
- se necessaria, dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Chieri;

### ***Fasce di rispetto***

- l'area oggetto dell'intervento è interessata da:
  - fascia di rispetto dei Rii Asinara e Santena;
  - fascia di rispetto della strada provinciale n. 120;

## **3. dal punto di vista progettuale**

- pur trattandosi di un progetto preliminare si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
  - sulla base della relazione tecnica, la Società pare intenzionata a svolgere molteplici attività di recupero sui rifiuti in ingresso, che vengono elencate nel seguito, per alcune delle quali si mettono in evidenza le perplessità emerse:
    - a. produzione di mps da macerie e rifiuti da cava e lavorazione della pietra;
    - b. produzione di mps da conglomerato bituminoso: chiarire perché le analisi (test di cessione) saranno eseguite ...al raggiungimento di un volume pari a 670mc...

- c. produzione di mps da rifiuti inerti (da intendersi come miscela) destinati a differenti impieghi (corpo del rilevato, sottofondo stradale, fondazione stradale, recuperi ambientali),
  - d. produzione di mps da terre e rocce da scavo dopo trattamento (selezione, riduzione volumetrica e vagliatura): occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione ed l'esecuzione del test di cessione;
  - e. produzione di mps da pietrisco da massicciate ferroviarie dopo trattamento (selezione e vagliatura, senza frantumazione): specificare le finalità del trattamento;
  - f. terra vegetale o terra da scavo (senza alcun preventivo trattamento), destinato a riempimenti: fornire precisazioni su quanto dichiarato a pag. 36. in relazione alle *terre vegetali destinate a riempimenti senza alcun preventivo trattamento*. In particolare riguardo la caratterizzazione (tal quale e test di cessione): modalità, definizione del soggetto a cui compete la conduzione delle analisi. Chiarire inoltre cosa le distinguerebbe dalle terre e rocce da scavo, poiché tale fattispecie potrebbe non configurarsi *rifiuto*;
  - g. pietrisco destinato a recupero (senza preventivo trattamento): pagina 7 della relazione in relazione al rifiuto costituito da *pietrisco per massicciate ferroviarie*: *"...potrà essere riutilizzato direttamente senza trattamenti fisici, accertandone l'idoneità ambientale mediante verifica analitica. Esso comunque non potrà essere oggetto di frantumazione ma esclusivamente di vagliatura..."*. Si chiede quale sarà l'utilizzo successivo e le verifiche analitiche che verranno fatte;
  - h. terre e rocce da scavo come sottoprodotto: chiarire intendimenti della Società, considerato quanto definito dall'art. 184 bis del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine alla destinazione finale che all'atto dell'approvazione del Piano di Utilizzo dovrà già essere identificata. Occorre inoltre precisare dove sarà posizionato il cumulo in planimetria;
- per le attività di trattamento saranno utilizzate attrezzature mobili (impianto di frantumazione e vaglio sgrossatore): tuttavia dalla planimetria (allegato 2) non si evince se sarà definita un'area all'interno dell'impianto per le operazioni di trattamento;
  - rivedere il calcolo delle quantità massime stoccabili per i rifiuti da demolizione (volume 1950 mc che per un peso specifico di 1.55t/mc dà 3.022 contro 3.100 t in stoccaggio).
  - inoltre in merito alle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, le stesse possono essere utilizzate ai fini previsti dall'art. 4 comma 1 del DM 161/2012 (tra cui reinterri, riempimenti, rilevati, sottofondi nonché nel corso di processi di produzione industriale):
    - a. se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A (siti a uso verde pubblico, privato e residenziale) in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
    - b. se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B (siti a uso commerciale e industriale), in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale). Inoltre l'allegato 4 al DM 161/2012 cita che ... *il riutilizzo in impianti*



*industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali di scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali...*

#### **4. dal punto di vista ambientale**

##### *Dissesti*

- come già evidenziato, sono state realizzate opere di minimizzazione del rischio idraulico, consistenti nell'arginatura della sponda sinistra del rio Asinara; allo stato attuale non è stato effettuato alcun intervento vero il Rio Santena;
- secondo lo "studio di criticità connesse ai corsi d'acqua in riva destra del Po in Provincia di Torino fino al confine comunale di Torino" (Ing. ANSELMO, Ing. GERVASIO - ottobre 2001), promosso nell'ambito del programma di ricerca sui corsi d'acqua dall'allora Provincia di Torino, l'area fu allagata nel corso dell'evento alluvionale novembre 1994. La strada provinciale SP120 fu danneggiata, con franamento di parte del rilevato (fonte: sopralluogo tecnico del Servizio Difese del Suolo nel 1997);
- oggi, secondo il vigente PRGC di Chieri, l'area è definita inondabile a pericolosità media/moderata (EmA), dato coincidente con il PAI dell'Autorità di bacino del Fiume Po e con il PTC della Città Metropolitana di Torino;
- anche il recente PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) dell'Autorità di bacino pone l'area come inondabile con probabilità di alluvioni scarsa – tempo di ritorno = 500 anni;
- nel caso, come quello in esame, delle aree a pericolosità media/moderata EmA, secondo l'art. 9 comma 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto anche delle indicazioni in materia di Protezione Civile. Gli interventi ammissibili devono essere supportati da uno studio di compatibilità idraulica validato dall'Autorità competente;
- la Città Metropolitana, infatti, nel proprio PTC ha disposto che le perimetrazioni come quella in esame, area in dissesto a pericolosità medio/moderata, deve essere cartografata nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC o in classe III oppure in classe II ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e sua nota tecnica esplicativa; Correttamente la carta di sintesi del PRGC vigente a Chieri classifica l'area in classe IIIa, ossia porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti – es. aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia.
- leggendo le norme tecniche di attuazione del PRGC di Chieri, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 – 19211 del 19.05.1997 e coordinato con le modifiche introdotte ex-officio dalla Regione Piemonte e comprendente le modificazioni apportate con Varianti Parziali e Strutturali Vigenti – luglio 2015 -, il punto D art. 25 bis stabilisce che "Qualora fabbricati esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C. da parte della Regione (19.5.1997) risultino inseriti in

*ambiti di classe IIIa, gli interventi sugli stessi saranno condizionati all'osservanza delle norme di cui al punto E del medesimo articolo". Ossia "È ammessa inoltre la realizzazione di interventi di minimizzazione della pericolosità attuati da soggetti privati purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'Ente Pubblico (punto 7.7 Nota Tecnica Esplicativa Dic. 99 alla C.P.G.R n. 7 LAP)".*

- nella successiva fase autorizzativa dovrà essere prodotta da parte della Società richiedente una relazione geologica a firma di professionista abilitato che dimostri la compatibilità idraulica dell'attività in oggetto, visto che sono prescritte opere idrauliche di messa in sicurezza, e parta dal dato di fatto che il sito può, eccezionalmente, essere allagato. Lo studio dovrà dimostrare che le opere di difesa realizzate sono state collaudate e validate attraverso una presa d'atto da parte della Giunta o del Consiglio Comunale di Chieri;

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- per l'attività in essere è stato approvato con D.D. n. 16-1529/2012 del 23/01/2012 il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- il piano approvato prevede l'invio delle acque piovane, senza distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia, in una vasca di sedimentazione ed immissione in acque superficiali (Rio Asinara);
- in considerazione dell'aumento delle superfici scolanti è stata presentata istanza tramite SUAP, trasmessa agli uffici della Città Metropolitana in data 09/08/2016, per l'approvazione del nuovo piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche; il procedimento è attualmente sospeso (nota prot. n. 109662 del 22/09/2016 del Servizio Risorse Idriche) in attesa della conclusione della fase di verifica di VIA;
- il piano prevede l'estensione della pavimentazioni in stabilizzato rullato con relative canalizzazioni di raccolta e la realizzazione di una nuova vasca di sedimentazione di dimensioni adeguate alle nuove superfici in sostituzione dell'esistente; il Servizio Risorse Idriche che sta istruendo la pratica ha fatto presente che come proposto il piano risulta approvabile;
- si rammenta che dovranno essere acquisite da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i e, in caso di modifica del manufatto esistente o nuovo punto di immissione, la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;

#### *Rumore*

- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non emergono criticità in merito;
- si ritiene necessario comunque prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte



le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Emissioni in atmosfera*

- l'Impresa è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 258-38770 del 24/11/2015, comprendente al suo interno l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di vagliatura, frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie;
- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate-frammenti di piattelli per il tiro al volo), è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- sulla base delle considerazioni precedenti, si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dall'attività in oggetto, costituito dall'emissione diffusa di polveri generate durante le fasi di stoccaggio, movimentazione, frantumazione e vagliatura del materiale trattato, rimarrà pressoché invariato e pertanto debbano essere confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, già previste dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera" della D.D. n. 258-38770 del 24/11/2015;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- si dovrà dare evidenza in sede istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica di quanto prescritto dalle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Chieri ed in modo particolare per quanto riguarda le opere di minimizzazione del rischio idrogeologico necessarie al fine di confermare la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

#### **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi**

- dare evidenza di quanto prescritto dalle norme di attuazione del piano regolatore come modalità di attuazione e garanzie di sostenibilità ambientale così come riportate nel parere del

comune di Chieri del 06/10/2016 ed in precedenza riportate;

- in modo particolare, con riferimento alla minimizzazione del rischio idrogeologico, dovrà essere prodotta richiedente una relazione geologica a firma di professionista abilitato che dimostri la compatibilità idraulica dell'attività in oggetto, visto che sono prescritte opere idrauliche di messa in sicurezza, e parta dal dato di fatto che il sito può, eccezionalmente, essere allagato; Lo studio dovrà dimostrare che le opere di difesa realizzate sono state collaudate e validate attraverso una presa d'atto da parte della Giunta o del Consiglio Comunale di Chieri;
- dare evidenza di quanto evidenziato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 05/08/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Chieri ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;
- dovranno essere acquisite da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i e, in caso di modifica del manufatto esistente o nuovo punto di immissione delle acque meteoriche, la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte

le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

**Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l'attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto", presentato dalla Società Rattalino Scavi s.r.l. con sede legale in Chieri (TO), Via San Domenico savio n. 40, Partita IVA 08131730015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 03/11/2016

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*